

**Ordinanza
sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti
professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone
e di automobili pesanti
(OLR 2)**

Modifica del 29 giugno 2011

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 6 maggio 1981¹ sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli leggeri per il trasporto di persone e di automobili pesanti è modificata come segue:

Sostituzione di un'espressione:

In tutta l'ordinanza l'espressione «Ufficio federale» è sostituita con «USTRA».

Art. 1 cpv. 2

² Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 marzo 1964² sul lavoro, in particolare quelle relative alla compensazione del lavoro notturno.

Art. 2 cpv. 1 lett. d e f nonché cpv. 2 lett. h

¹ Nella presente ordinanza sono usate le abbreviazioni seguenti:

- d. OCCS per l'ordinanza del 28 marzo 2007³ sul controllo della circolazione stradale;
- f. USTRA per l'Ufficio federale delle strade.

² Nella presente ordinanza sono usate le designazioni seguenti:

- h. autorità di esecuzione, l'autorità competente secondo il diritto cantonale per effettuare i controlli sulla strada e nelle aziende (art. 31 cpv. 1). Per i controlli degli organi doganali è applicabile l'articolo 4 OCCS.

1 RS 822.222
2 RS 822.11
3 RS 741.013

Art. 16 cpv. 6^{bis}

^{6bis} Se il veicolo è equipaggiato di un odocronografo giusta l'articolo 100 capoverso 1 OETV o di un odocronografo riconosciuto equivalente dall'USTRA (art. 222 cpv. 9 lett. c OETV), in luogo degli articoli 15 capoversi 1 e 3, e 16 si applicano le prescrizioni di servizio degli articoli 14–14^d OLR 1⁴. In questo caso valgono inoltre le norme per l'uso del libretto di lavoro giusta l'articolo 15 OLR 1.

Art. 21 cpv. 5

⁵ Al più tardi alla fine del mese, il registro previsto nei capoversi 1 e 3 deve contenere tutte le iscrizioni relative al penultimo mese. Per i conducenti che lavorano all'estero, il registro deve essere compilato appena essi sono rientrati in Svizzera.

II

¹ Fatto salvo l'articolo 1 capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2011.

² L'articolo 1 capoverso 2 entra in vigore il 1° gennaio 2012.

29 giugno 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova